

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: D. lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” – l. r. 27.11.2008, n.34”
Disciplina delle Commissioni locali per il paesaggio” – modifica elenco degli enti in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio delle funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di Funzione Urbanistica Paesaggio e edilizia dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

di aggiornare l’elenco degli enti in possesso dei requisiti per esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio (ai sensi del d.lgs. 42/2004, articolo 146 e dell’art. 4 della legge regionale n.34 del 27/11/2008), approvato con la D.G.R. 1101 del 29/06/2009 e con successivi atti, escludendo il Comune di Terre Roveresche (PU), che attesta la non sussistenza dei requisiti per esercitare le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di Riferimento

- d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
- legge regionale 5 agosto 1992, n.34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”
- legge regionale 27 novembre 2008, n.34 “Disciplina delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Motivazione

Il d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” è stato oggetto di numerose e importanti modifiche, le più recenti delle quali sono rappresentate dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 e dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.

L'articolo 146, comma 6, del codice dispone che la Regione eserciti la funzione autorizzatoria, in materia di paesaggio, avvalendosi di propri uffici, dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Lo stesso provvedimento legislativo 42/2004 prevede tuttavia che la Regione possa delegare l'esercizio di tale funzione autorizzatoria *“purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”*.

L'articolo 159, comma 1, del codice precisa che entro la data del 31 dicembre 2008 (termine poi prorogato al 30.12.2009) *“le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata”*.

Il mancato adempimento da parte delle Regioni dell'obbligo di verificare l'esistenza dei requisiti tecnici ed organizzativi, in capo agli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, determina la decadenza delle deleghe in essere.

Con la legge regionale 27 novembre 2008, n.34, è stata definita la disciplina per la delega in materia di autorizzazione paesaggistica in conformità all'art. 146 del d. lgs. 42/2004, in particolare la l.r. 34/2008 all'articolo 4, prevede che. *“Le condizioni di cui all'articolo 146, comma 6, del d. lgs. 42/2004 si considerano sussistenti qualora:*

- a) la responsabilità del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sia affidata ad un soggetto diverso dal responsabile del procedimento urbanistico-edilizio, anche se appartenente alla medesima struttura organizzativa;*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

b) il soggetto che svolge l'istruttoria possieda almeno uno dei requisiti di competenza ed esperienza previsti dall'articolo 3 o in alternativa siano state costituite le commissioni locali per il paesaggio".

Sempre ai sensi della l.r.34/2008, al fine della verifica prevista dall'art. 159 del d. lgs. 42/2004, le Province e i Comuni dovevano inviare alla Giunta regionale, entro il 15 dicembre 2008, una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 146, comma 6, del decreto legislativo medesimo.

Con delibera n. 1101 del 29.06.2009, la Giunta regionale ha approvato un primo elenco degli enti (Comuni, Province, Comunità Montane) che a tale data avevano inviato l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla l.r n. 34/2008 per continuare ad esercitare le funzioni conferite in materia di autorizzazione paesaggistica. Il Comune di Terre Roveresche (PU) è presente nell'elenco approvato con D.G.R. 1101 del 29.06.2009.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 4 - comma 3 - della l.r. 34/2008, l'elenco approvato dalla Giunta può essere aggiornato, con delibere di Giunta, a seguito delle variazioni che nel tempo intervengono in ordine al possesso dei requisiti medesimi.

Con nota del 22/07/2021 prot. 0011353 (ns. prot. 0918676/22/07/2021/R_MARCHE/GRM/UPT/A) il Comune di Terre Roveresche (PU) ha attestato la non sussistenza delle condizioni previste dall'art. 146, comma 6, del D.lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.R. 34/2008 la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è perciò attribuita alla Provincia competente per il territorio.

Tutto quanto sopra premesso, con il presente atto si propone:

di aggiornare l'elenco degli enti in possesso dei requisiti per continuare ad esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio (ai sensi del d.lgs. 42/2004, articolo 146 e dell'art. 4 della legge regionale n.34 del 27/11/2008), approvato con la D.G.R. 1101 del 29/06/2009 e con successivi atti, escludendo il Comune di Terre Roveresche (PU), che attesta la non sussistenza dei requisiti per esercitare le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche.

Visto l'articolo 45, comma 2, della L.R. n. 18/2021 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale), secondo il quale "fino alla completa costituzione delle nuove strutture si continuano ad applicare le disposizioni relative alle strutture esistenti contenute nelle leggi abrogate", il Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio risulta struttura competente alla proposta del presente atto e la P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia la struttura competente al rilascio del parere di legittimità e regolarità tecnica

La sottoscritta, in relazione al presente procedimento, dichiara ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445/2000 di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art.6bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il Responsabile del Procedimento
(Maria Cristina Borocci)

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE URBANISTICA PAESAGGIO
E EDILIZIA**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente procedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6bis della L.241/1990, degli artt.6 e 7 del DPR n.62/2013 e della DGR n. 64/2014. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

**IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
(Maria Cristina Borocci)**

Documento informatico firmato digitalmente

**PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL
TERRITORIO**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6bis della L.241/1990, degli artt.6 e 7 del DPR n.62/2013 e della DGR n. 64/2014. .

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Nardo Goffi)**

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATI

